



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

Area Legale e Affari Generali
Settore Legale
Ufficio Atti Normativi e Regolamenti

Decreto n. 280
Anno 2023

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto del Rettore. n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla G.U., n. 186 dell'11 agosto 2018;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" e ss. mm. ii.;
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e ss. mm. ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Regolamento per l'Erogazione di Sussidi a favore del Personale Tecnico – Amministrativo e delle loro Famiglie, emanato con Decreto del Rettore n. 606 del 12 novembre 2009;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 ed in particolare l'art. 67, che prevede che le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;
- CONSIDERATO** che nella riunione di contrattazione integrativa del 13 dicembre 2022, nelle more del raggiungimento dell'Accordo di contrattazione di Ateneo per la disciplina della più ampia materia di welfare e sussidi, ai sensi del succitato art. 67, è stato espresso parere favorevole sull'aggiornamento del Regolamento che ha preso la denominazione di "Regolamento per l'erogazione di sussidi a favore del personale tecnico – amministrativo e bibliotecario in servizio e delle loro famiglie";
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 18 gennaio 2023 che ha espresso parere positivo sull'aggiornamento del suddetto Regolamento;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2023 di approvazione del Testo aggiornato del "Regolamento per l'erogazione di sussidi a favore del personale tecnico - amministrativo e bibliotecario in servizio e delle loro famiglie";

DECRETA

ART. 1 - È emanato il Testo aggiornato del "*Regolamento per l'erogazione di sussidi a favore del personale tecnico - amministrativo e bibliotecario in servizio e delle loro famiglie*", dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che si allega al presente decreto sub. Lettera A), costituendone parte integrante dello stesso.

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sulla pagina web di Ateneo.

Il presente decreto registrato è inserito nella raccolta ufficiale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo alla sezione "Norme e Regolamenti".

17 APR. 2023

Il Direttore dell'Area Legale e Affari Generali
(Avv. José Guzzo)

[Signature]

Il Responsabile del Settore Legale
(Avv. Maria Rosaria Marrocco)

[Signature]


Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti
(Dott. Maria Teresa Pirollo)

[Signature]

IL RETTORE

(Prof. Marco DELLA SQUA)

[Signature]





Allegato A

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO IN SERVIZIO E DELLE LORO
FAMIGLIE**

Articolo 1

Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa, i sussidi per gli interventi assistenziali al personale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale sono erogati con provvedimento del Direttore Generale, previa valutazione di una Commissione composta dal Direttore dell'Area Risorse Umane, dal funzionario preposto al settore Personale Tecnico-Amministrativo, o comunque da due rappresentanti dell'Amministrazione, e da due rappresentanti del personale, designati dalle OO.SS. e dalla R.S.U. di Ateneo, che non ricoprono cariche rappresentative delle organizzazioni stesse, in seno ad organi collegiali, istituzionali e/o statutari di Ateneo.

La Commissione viene nominata dal Direttore Generale, resta in carica per un triennio, al termine del quale Amministrazione ed OO.SS. provvedono alla sua conferma o alla sostituzione parziale o totale dei suoi componenti.

In caso di dimissioni, di impedimento grave o di decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, si provvede alla sostituzione fino alla scadenza del triennio.

Articolo 2

I sussidi vengono concessi ai dipendenti che abbiano un reddito familiare il cui indicatore assoluto I.S.E.E. non sia superiore a € 25.000,00.

Per ogni richiedente l'entità massima del sussidio onnicomprensivo delle singole voci di spesa non potrà essere superiore ad € 1.500,00 annui.

Le domande volte ad ottenere il sussidio dovranno pervenire alla Commissione, per il tramite della Direzione Generale, e saranno analizzate entro i limiti dello stanziamento di bilancio. In caso di fondi insufficienti, si riconoscerà il sussidio proporzionalmente al reddito, nei limiti della capienza.

Alla domanda deve essere allegata:

- copia dell'attestato I.S.E.E. aggiornato, relativo al nucleo familiare del dipendente;
- documentazione, che non deve essere anteriore ad un anno dalla data di ricevimento della domanda, deve essere prodotta in originale, ovvero in copia autenticata anche in via amministrativa, e corredata della dichiarazione resa dal richiedente che sulla stessa non è stata chiesta e ottenuta alcuna sovvenzione o rimborso.

La domanda può avere ad oggetto la concessione di un sussidio per le seguenti fattispecie:

1. sussidi per decesso;
2. sussidi per malattie;
3. sussidi per spese sanitarie;
4. sussidi per bisogno generico di rilevante gravità;
5. sussidi per spese di istruzione di figli a carico;
6. Al di fuori delle fattispecie indicate, la Commissione, tenuto conto delle disponibilità del relativo fondo, può proporre all'unanimità un sussidio a favore del richiedente che dimostri di averne effettivamente bisogno.
7. In ogni altro caso previsto dalla legge.

Nel caso in cui l'importo del Fondo non venisse integralmente utilizzato i residui verranno accantonati nel Fondo dell'anno successivo, e distribuiti unitamente allo stesso.

I sussidi saranno erogati sulla base di una graduatoria definita dalla Commissione di cui all'art. 1 nel limite delle risorse disponibili.

Articolo 3

Sussidi per decesso

Afferiscono a spese funerarie per i casi di decesso del dipendente in servizio, o comunque entro i primi due anni dal collocamento in quiescenza (con erogazione a favore dei figli e del coniuge).

In merito a tale fattispecie si stabilisce in € 1.000,00 l'erogazione del sussidio in misura unica.

In caso di decesso del coniuge del dipendente in servizio e/o di un familiare a carico, si stabilisce in € 500,00 l'erogazione del sussidio in misura unica per ogni decesso.



Le richieste devono essere corredate da idonea documentazione (certificato di morte, stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ricevute di spese sostenute).

E' prevista la possibilità per i figli del dipendente deceduto, iscritto all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di richiedere l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie.

Articolo 4 **Sussidi per malattia**

Afferiscono a spese per visite specialistiche, per cure mediche ed ospedaliere che non possono porsi a carico dell'assistenza pubblica, di Enti o di Assicurazioni, del dipendente e dei suoi familiari a carico comprese le spese per viaggi e soggiorni, quando le visite e le cure vengono prestate in località diverse dal comune di residenza dell'ammalato.

In ordine alla fattispecie si applicano i seguenti criteri:

- la corresponsione di un sussidio massimo in misura unica per ogni richiedente non superiore a € 750,00. La Commissione può erogare un sussidio fino a € 1.000,00, esclusivamente nei casi di particolare gravità, purché l'istanza sia corredata da idonea documentazione sanitaria attestante la natura grave dell'infermità sofferta;
- il sussidio da erogare viene calcolato applicando alle spese documentate le seguenti percentuali con arrotondamento a € 10 per eccesso o per difetto - fino a concorrenza del tetto massimo stabilito. Dette percentuali variano in corrispondenza delle fasce di reddito individuali o familiari del richiedente, come sotto specificate:

Fasce di reddito familiare - I.S.E.E.	Importo minimo della spesa ammessa al beneficio	Percentuale da applicare
fino a 15.000,00 €	€ 150	70%
da 15.000,00 a 20.000,00 €	€ 300	50%
da 20.000,00 a 25.000,00 €	€ 500	40%

Articolo 5 **Sussidi per spese sanitarie**

Afferiscono a tale ambito le spese per visite e cure sanitarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano le spese per protesi, cure e visite odontoiatriche, acustiche, ortopediche, oculistiche e altre, nonché per l'acquisto di mezzi e strumenti di supporto per i dipendenti ed i loro familiari, ed ogni altra spesa medica, anche se attinente ad altre branche sanitarie.

In ordine a tali fattispecie viene stabilito quanto segue:

- per le spese afferenti a protesi, cure e visite odontoiatriche, acustiche, ortopediche ed oculistiche e per l'acquisto di mezzi idonei a sopperire handicap diversi, i sussidi vengono determinati, fino a concorrenza del tetto massimo di € 750,00, osservando le percentuali e le fasce di reddito così come specificato nei criteri stabiliti per le cure mediche ed ospedaliere di cui all'art. 4 (sussidi per malattie);
- per le spese di adattamento automezzi per handicappati, attestato dal concessionario come adatto al tipo di handicap, quando l'adattamento stesso sia stato effettuato in sede di fabbricazione dell'automezzo, il sussidio può essere riconsesso non prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto; alla documentazione va aggiunta fotocopia autenticata della patente speciale.

Articolo 6 **Sussidi per bisogno generico di rilevante gravità**

In casi di particolari situazioni, il dipendente può presentare istanza di sussidio, ricorrendo a circostanze non rientranti nelle tipologie illustrate, da cui emerga un evidente disagio economico. La valutazione della Commissione è sempre discrezionale in merito ai singoli casi rappresentati, ed alle condizioni economiche della famiglia del dipendente.

Il sussidio può essere concesso nei limiti dell'importo massimo di € 1.000,00.



Articolo 7

Presentazione delle domande

Le domande degli aventi diritto al sussidio saranno valutate con periodicità annuale, salvo i casi di cui all'art. 6.

I sussidi saranno determinati in base al presente Regolamento dalla Commissione di cui all'art. 1, prendendo in esame le richieste pervenute entro il 30 novembre di ciascun anno.

Per la concessione dei sussidi sarà presa in considerazione documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalla data di richiesta del sussidio.

Articolo 8

Contributi per spese di istruzione di figli a carico

I dipendenti, entro il 30 novembre di ciascun anno, potranno presentare domanda di contributo a fronte di spese sostenute, nell'anno scolastico/accademico precedente, per l'istruzione di figli a carico.

Il Contributo potrà coprire sia le spese sostenute per le iscrizioni, che quelle relative all'acquisto di libri di testo. In ogni caso, dovranno essere prodotti i relativi giustificativi.

Tale tipologia di contributo è condizionato dal preliminare soddisfacimento delle richieste di sussidi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Il sussidio previsto dal presente articolo è erogato per spese di istruzione secondaria ed universitaria (fino alla laurea L/LM), limitatamente al conseguimento del primo titolo, in relazione al reddito ed alla composizione del nucleo familiare.

Le fasce di reddito sono le seguenti, con le relative percentuali da applicare:

Fasce reddito – I.S.E.E. Da	Percentuali da applicare	Scuole secondarie di 1° e 2° grado	Università
fino a 15.000,00 €	70%	max € 200,00	max € 300,00
da 15.000,00 a 20.000,00 €	50%	max € 175,00	max € 275,00
da 20.000,00 a 25.000,00 €	40%	max € 150,00	max € 250,00

A parità, nell'ambito della medesima fascia di reddito, si farà riferimento alla composizione del nucleo familiare, dando la precedenza a quello più numeroso.

Articolo 9

Revoca

Qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente, si procederà all'immediata revoca del sussidio da parte dell'Amministrazione. Conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione della richiesta, la somma percepita, oltre gli interessi legali maturati a partire dalla data di concessione del sussidio.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale lo stesso giorno della sua emanazione ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.

Il presente Regolamento può essere modificato, su iniziativa dell'Amministrazione, o su proposta della Commissione, previo accordo in sede di contrattazione integrativa.

Per qualsiasi aspetto non contemplato dal seguente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.